DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2000

che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Germania

[notificata con il numero C(2000) 996]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/312/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura [1], modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma al fine di conseguire lo status zona riconosciuta per quanto concerne talune malattie dei pesci.

(2) La Germania ha trasmesso alla Commissione un programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS) per ottenere la qualifica di zona riconosciuta per taluni bacini idrografici situati nel Baden-Württemberg e in Baviera.

(3) Tale programma definisce la situazione geografica delle zone in questione, i provvedimenti che i servizi ufficiali devono adottare, le procedure che i laboratori devono seguire, l'importanza delle malattie in questione e le misure di lotta da applicare nel caso in cui tali malattie vengano identificate.

(4) L'esame del programma ne ha accertato, per talune zone, la conformità alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, per le zone di seguito indicate, il programma di controllo dell'IHN e della VHS presentato dalla Repubblica federale di Germania:

— una zona situata nel bacino idrografico «Wolfegger Aach und Rohrsee»,
— una zona situata nel bacino idrografico «Obern Nagold»,
— la zona «Große Lauter» situata nel bacino idrografico del Danubio.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

---

[1] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
[2] GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.